



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1667

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Polo Ospedaliero e Universitario del Trentino.

Il giorno **19 Settembre 2022** ad ore **15:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

La procedura instaurata per *“l’affidamento della concessione della costruzione di lavori pubblici aventi ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori di realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino e la gestione, per l’intera durata della concessione, di alcuni servizi non sanitari rivolti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, di alcuni servizi commerciali compatibili con l’attività sanitaria e la gestione dei parcheggi a servizio del Nuovo Polo Ospedaliero”*, mediante lo strumento della finanza di progetto ha subito una decisiva battuta d’arresto per effetto della mancata approvazione da parte del Responsabile del Procedimento del progetto preliminare prodotto dal promotore designato Guerrato S.p.A..

Come noto, il Consiglio di Stato con sentenza n. 5057/2014 emessa a seguito dell’appello di due ricorrenti (RTI Impregilo S.p.A. e RTI C.M.B. Soc. Coop.) aveva disposto la rinnovazione della procedura della gara per l’affidamento della progettazione, la costruzione e gestione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino, prevedendo espressamente che *“la Provincia può procedere alla rinnovazione della gara a partire dalla fase di presentazione delle offerte.”*

L’Amministrazione aveva tuttavia opportunamente analizzato le novità in materia di politiche sanitarie e l’evoluzione del quadro normativo sulla spending review, ed in un’ottica di efficientamento della spesa pubblica, alla luce di un mutamento della situazione di fatto e al fine di meglio perseguire l’interesse pubblico, aveva riconsiderato l’opportunità di modificare le modalità per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino utilizzando una forma di appalto tradizionale. Pertanto sulla scorta della deliberazione giuntale n. 438 del 25.03.2016 e della Determinazione dirigenziale n. 37 del 16.06.2016 del Dipartimento competente questa Amministrazione aveva provveduto a revocare la gara originaria indetta nel 2011, attivando successivamente un nuovo concorso di progettazione.

A seguito delle azioni giurisdizionali proposte da tre degli originari concorrenti venivano depositate le sentenze n. 4467/2017 e n. 4555/2017 del Consiglio di Stato, con le quali in riforma delle sentenze appellate già emanate dal TRGA di Trento

veniva annullata la revoca della gara indetta mediante finanza di progetto per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino.

Tale annullamento ha comportato la riespansione di efficacia dell'originario Bando di gara e dei correlati atti di programmazione, riferiti alla realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero mediante finanza di progetto e la necessità per l'Amministrazione di procedere alla rinnovazione della originaria gara di appalto a partire dal momento della presentazione delle offerte da parte degli originari Concorrenti in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5057/2014.

Tuttavia, il decorso del tempo necessario per la definizione del contenzioso sopra richiamato ha imposto di valutare determinate sopravvenienze giuridiche e fattuali, che rendevano problematica l'ottemperanza alla predetta sentenza n. 5057/2014. Pertanto, ravvisandosi elementi meritevoli di chiarimento mediante ricorso per ottemperanza al Consiglio di Stato, la Provincia aveva attivato tale rimedio, ottenendo la sentenza n. 1111/2018, con la quale il Consiglio di Stato forniva le indicazioni richieste ai fini della prosecuzione della gara, che venivano successivamente attuate dall'Amministrazione provinciale. In particolare, la gara doveva essere ripresa nella forma di finanza di progetto con possibilità di adeguamento della *lex specialis* alle mutate esigenze di politica sanitaria ed economica.

Operata la predetta doverosa succinta ricostruzione dei fatti, le annose vicende giudiziarie sopra accennate hanno condotto la Provincia ad individuare quale promotore l'impresa Guerrato, il cui progetto preliminare – in relazione al quale sono stati predisposti a cura della stessa impresa Guerrato la convenzione ed il Piano Economico Finanziario asseverato, secondo le norme e la procedura del disciplinare di gara - non è stato ritenuto passibile di approvazione, come sancito dalla Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 6056 di data 9 giugno 2022, sulla scorta di quanto deliberato dalla Conferenza dei Servizi all'uopo indetta.

L'esame del progetto preliminare condotto dalla Conferenza dei Servizi ha posto in evidenza una serie di criticità ed inadeguatezze di natura tecnica, funzionale ed organizzativa del progetto preliminare, che ne hanno irrimediabilmente impedito di procedere, ai sensi della normativa vigente, all'approvazione.

Criticità che il promotore Guerrato ha cercato di emendare attraverso ipotesi di integrazione e modifica del progetto non consentite, in quanto tali da alterare sostanzialmente le caratteristiche del progetto stesso sì come presentato e valutato in gara, a fronte di un disciplinare di gara che ne prevedeva, nella fase di successiva approvazione, solo modifiche di dettaglio.

La Determinazione assunta dal Responsabile del Procedimento oggetto di gravame da parte dell'Impresa Guerrato è stata confermata dal TRGA di Trento con la Sentenza n. 145/2022.

La prefata Determinazione chiarisce le ragioni per le quali le criticità evidenziate dal progetto preliminare prodotto in sede di offerta - accertate all'esito dell'istruttoria in Conferenza dei Servizi con tutte le Strutture nella fase di approvazione del progetto - abbiano evidenziato rispetto allo Studio di fattibilità posto in gara difformità tali che, pur configurandosi non quali nuove ed ulteriori esigenze scaturite dall'iter istruttorio in Conferenza dei Servizi, bensì come modifiche progettuali richieste proprio al fine di conformarsi allo Studio di fattibilità, non potevano essere altrimenti emendate se non operando il sovvertimento/stravolgimento del progetto offerto in gara e oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione, potendo costituire un *aliud pro alio* ed in ogni caso così alterando la par condicio degli offerenti.

Non va sottaciuto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - interrogata sulla specifica questione posta - abbia espressamente demandato alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione il proseguo dell'iter procedimentale a seguito della mancata approvazione del progetto preliminare richiamando espressamente il rispetto dei principi costituzionali di economicità, efficacia, tempestività, correttezza dell'azione amministrativa ed, altresì, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità, principi sanciti per gli appalti e le concessioni dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. (Codice dei Contratti).

In tale occasione l'ANAC ha poi evidenziato come, nell'esercizio della riconosciuta discrezionalità l'Amministrazione avrebbe potuto chiedere, nel nostro caso, al concorrente collocatosi al secondo posto della graduatoria di gara (impresa Pizzarotti S.p.A.) di apportare le modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte allo stesso e da questi non accettate.

Invero, è solo la coerenza del progetto con i contenuti dello Studio di fattibilità ad assicurare la rispondenza alle condizioni e precetti del Disciplinare, garantendo al contempo la sostenibilità dell'offerta ed il mantenimento dell'equilibrio del piano economico finanziario come sostanziato nel PEF prodotto in sede di offerta, condizione questa divenuta non percorribile in ragione dell'entità e della sostanzialità delle non conformità riscontrate nel progetto del promotore, come risultanti dalla succitata determina del Responsabile del Procedimento n. 6056/2022 e la presupposta deliberazione della Conferenza dei servizi, cui si rimanda, ad impedire l'esercizio della consentita discrezionalità, così come a poter consentire la modificabilità dell'offerta.

Per effetto di quanto qui ripercorso il procedimento di gara, cristallizzato con la nomina del promotore e sottoposto per la sua efficacia alla condizione della approvazione del progetto preliminare da questi presentato da parte della Conferenza dei Servizi - condizione che non si è realizzata - si è dunque concluso con l'impossibilità di dare corso alla stipula del contratto di concessione.

Allo stesso tempo - per le ragioni sopra richiamate – il procedimento non può essere proseguito mediante l'esercizio della facoltà riconosciuta all'Amministrazione nei termini indicati dall'ANAC con il coinvolgimento dell'impresa Pizzarotti cui peraltro, anche ove a tale facoltà si desse corso, non potrebbe essere richiesto di emendare il progetto Guerrato per cui è già risultato impossibile procedere alla sua approvazione, pena il sovvertimento delle regole dettate dal disciplinare di gara ed i principi puntualmente richiamati dall'Autorità Anticorruzione.

Ritenuto così esaurito il procedimento, anche alla luce delle su richiamate pronunce del Consiglio di Stato, la situazione di fatto determinata dalla non approvabilità del progetto Guerrato ed il conseguente aborto del procedimento di gara viene a coniugarsi con il mutato scenario in cui l'Amministrazione viene ora a trovarsi nel dover definire un nuovo approccio procedurale e tecnico per rispondere meglio alle proprie esigenze, ed indi della collettività nell'ottica di dover valutare *ex novo* quale sia il modello contrattuale più adeguato per il perseguimento appunto dell'interesse pubblico.

Negli ultimi tre anni la comparsa e lo svilupparsi della Pandemia Sars-Covid-19 ha messo ulteriormente in evidenza la necessità di rivedere le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria sia in ambito ospedaliero che in ambito territoriale.

A riguardo, previa condivisione nella Conferenza Stato Regioni, è stata rivisitata la modalità di gestione della Sanità Territoriale tramite l'emanazione del nuovo Decreto 23 maggio 2022, n. 77 *“Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”*, ed è prossima la conclusione dell'iter avviato per la rivisitazione del Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 *“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”* che porterà una profonda modifica degli standard's e setting's assistenziali, modificando quanto codificato in precedenza ed identificato come *“Rete Hub & Spoke”*.

Inoltre, le diverse direttrici del PNRR, specificatamente le Missioni 6 e 5 concordate dalla Presidenza del Consiglio con le diverse istanze dell'Unione Europea, impongono investimenti strutturali – infrastrutturali - tecnologici con l'obiettivo specifico di *“trasferire”* numerose competenze dall'ambito prettamente *“ospedaliero”* a quello *“territoriale”*, processo che dovrà concludersi entro la fine del 2026.

Anche la Provincia Autonoma di Trento è partecipe di questa profonda trasformazione dell'Assistenza Sanitaria e SocioSanitaria avendo sottoscritto i diversi *“Patti Nazionali”* ed essendo autorizzata, dopo opportuna contrattazione con il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e Finanze, ad apportare modifiche strutturali – infrastrutturali - tecnologiche alla Rete Ospedaliera attuale ed a quella Territoriale anch'essa entro il 2026 ricevendo per questo i previsti finanziamenti.

In precedenza, per affrontare territorialmente la drammatica crisi nazionale della carenza di Medici e delle diverse figure delle Professioni Sanitarie, la Provincia Autonoma di Trento in accordo con l'Università di Trento ha istituito nel 2019 la Scuola di Medicina autorizzata dal Ministero dell'Università, accompagnata in

questo percorso dall'Università di Verona, con l'obiettivo di *“rendersi il più possibile autonoma”* nella formazione e nel reclutamento di dette figure professionali e di prepararle ad un'attività lavorativa che tenga conto della specificità data dalla orografia del territorio e della popolazione ivi residente.

Da ultimo, tra il 2019 ed il 2021 la Provincia Autonoma di Trento e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari hanno analizzato la Riforma Organizzativa approvata in precedenza *“sperimentalmente”*, giungendo alla conclusione di una profonda modificazione della stessa, attraverso un percorso normativo conclusosi nel 2021.

L'attuale Organizzazione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari comprende ed attua complessivamente i DM 77 e 70 nella loro articolazione e vede la presenza della Scuola di Medicina - giunta oramai al III anno di corso - l'incremento delle borse di studio dedicate ai Medici ed alle Professioni Sanitarie finanziate direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento.

In questa dimensione programmatica ed organizzativa, il Consiglio Provinciale, nell'approvare l'Assestamento di Bilancio 2022, ha autorizzato la Provincia Autonoma di Trento e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ad avviare interventi strutturali – infrastrutturali - tecnologici, accanto a quelli già previsti per norma dell'antincendio, atti a garantire la funzionalità e l'efficienza dell'Ospedale Santa Chiara per prossimi anni.

Sulla base delle sintetiche considerazioni qui riportate si rende necessario rivedere complessivamente quella che era la *“Mission dell'Ospedale Santa Chiara”* all'interno della Rete Ospedaliera Provinciale declinata e variata più volte dagli anni 2000 e definita da ultimo nel 2018.

Allo stesso tempo si rende necessario il superamento dell'ipotesi realizzativa del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino Trento (NOT) basato sulla modello del *“Project Financing”*, che di per sé fornisce una *“fotografia statica”* di rappresentare le capacità erogative dei servizi sanitari per un arco temporale di 25-30 anni a favore di *“modalità di appalto e gestione”* più coerenti con il variare dinamico delle

necessità di una popolazione progressivamente più anziana e delle nuove realtà tecnologiche, diagnostiche ed assistenziali, ivi comprese quelle della formazione e specializzazione coerenti con la Scuola di Medicina e delle Professioni Sanitarie in generale.

Il superamento del modello “Hub & Spoke” di fatto “*responsabilizza gli Ospedali di Valle*” nella gestione della media complessità assistenziale con la presenza di specifiche attività di valore provinciale nel territorio ed in quella specifica della cronicità, il tutto testimoniato nella riorganizzazione dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari attuata con la realizzazione dei Distretti e dei Dipartimenti TransMurari.

Ne consegue come il “Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino” debba risultare completamente ripensato nell’ottica di sviluppare la gestione delle elevate complessità, pur ovviamente fornendo un servizio complessivo alla popolazione residente nella Città di Trento, e della formazione di base e specialistica con l’obiettivo di costituire un Polo Assistenziale Universitario di livello nazionale. Queste esigenze per ricerca e formazione, da letteratura e da esperienze maturate in altri contesti, si stima possano richiedere un aumento delle superfici superiore al 20%, rispetto ad un ospedale destinato esclusivamente ad attività assistenziali.

Altresi, l’esperienza maturata nella gestione della pandemia Sars-Covid-19 impone oggi di progettare un Ospedale nella parte strutturale ed impiantistica diverso da quanto fatto in passato, in cui siano presenti aree di intensità assistenziale media e alta riconvertibili con immediatezza in aree per pazienti contagiosi e terapia intensiva; oltre a ciò, i percorsi interni, sia orizzontali che verticali, dovranno essere predisposti in modo da consentire di differenziare i percorsi fra pazienti infettivi e non infettivi. Si tratta di esigenze impattanti sull’organizzazione complessiva del Polo Ospedaliero e Universitario del Trentino, di cui si deve tener conto fin dalla predisposizione del progetto preliminare.

Questo comporta inevitabilmente dinamicità delle soluzioni strutturali ed infrastrutturali che non devono presentare caratteristiche di staticità inamovibile e di alloggiamento ed esercizio delle attuali e future tecnologie di livello adeguato sia per

il miglior trattamento e diagnosi dei cittadini/pazienti che per gli operatori ed i formandi.

Di conseguenza va assunta con il presente provvedimento una rinnovazione dell'atto programmatico da cui è scaturita la nomina del promotore Guerrato poi abortita, operando, come detto, una nuova ed autonoma valutazione di contesto ed assumendo una conseguente decisione in ordine al modello contrattuale ed al sistema da utilizzare per le scelta del contraente al fine di soddisfare le esigenze di natura sanitaria e di formazione universitaria in area medica sì come sopra rappresentate.

Nell'attuale contesto economico e finanziario lo strumento della concessione di costruzione e gestione da assegnare ricorrendo al *project financing*, nel caso di specie non appare più sostenibile e tale da far conseguire il citato interesse pubblico.

In tale ambito non può negarsi il fatto che la tipologia di opera - opera cosiddetta "fredda" pretenda, al fine di reggerne la sostenibilità economica, l'erogazione da parte del concessionario di servizi sottoposti ad un vincolo temporale troppo lungo in ragione dell'entità della prestazione richiesta per la realizzazione della struttura (alcune centinaia di milioni di Euro) e per questo tale da non garantire il costante e necessario adeguamento rispetto alla dinamicità degli eventi e del progresso tecnologico, oltre che della domanda in continua evoluzione.

Per non considerare il fatto che l'attuale contesto finanziario caratterizzato da forte volatilità, inflazione e aumento dei tassi non è favorevole ad un ricorso al project posto che l'oggettivo incremento dei costi operativi, energetici e dei materiali, rende necessario porre in capo al concessionario l'onere di reperire un maggior livello di equity e di debito.

Del pari, lo sviluppo della Scuola di medicina, comprensiva dei corsi di laurea di medicina e delle professioni sanitarie, nonché delle scuole di specializzazione che progressivamente verranno attivate nei prossimi anni, comporta una revisione generale degli spazi con la necessità di aumentare la superficie volta ad ospitare il plesso sanitario ed universitario che solo una nuova progettazione su un'area all'uopo incrementata potrà adeguatamente affrontare.

La scelta - imposta - dunque dell'iter fino ad oggi seguito, deve essere riconsiderata, operando in primis una attenta ricognizione dei modelli ad oggi offerti dall'ordinamento dei contratti pubblici provinciale e nazionale, attingendo anche alla più recenti innovazioni offerta dalle opere considerate dal PNRR.

In tale contesto di sicuro interesse, nell'ottica di imprimere la massima accelerazione al processo realizzativo, attingendo alla competenza legislativa riservata alla provincia dalla norma di attuazione contenuta nel Decreto legislativo n. 162/2017, è il ricorso ad una modalità di affidamento della progettazione e costruzione dell'infrastruttura sanitaria ed universitaria oggi prevista dall'articolo 48, comma 5 del D.L. n. 77/21 convertito con la legge 29 luglio 2021 n. 108.

Detta disposizione consente all'amministrazione di affidare in un'unica procedura di gara la progettazione definitiva ed esecutiva e successivamente la costruzione ad un operatore economico selezionato ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico economica che per l'ordinamento provinciale vigente è rappresentato dal progetto preliminare di cui all'articolo 16 della L.p. n. 26/93 e ss.mm..

La procedura di assegnazione del contratto prevede che l'operatore economico formuli un'offerta in termini economici in cui sia partitamente evidenziata l'ammontare dei costi per la progettazione definitiva ed esecutiva cui lo stesso operatore deve provvedere quale obbligazione contrattuale.

La procedura appare di particolare interesse in quanto riduce i tempi di aggiudicazione che si generano allorché in sede di gara l'operatore economico sia chiamato a versare il progetto definitivo da questi elaborato oggetto di valutazione e non determina condizionamenti all'amministrazione posto che sui progetti definitivo ed esecutivo elaborati dall'operatore economico aggiudicatario sono condotte tutte le attività di verifica previste dall'ordinamento.

Allo stesso tempo, sempre nell'ottica di imprimere la massima accelerazione e razionalizzazione dei processi amministrativi conseguenti, stante il carattere strategico e l'impatto socio economico dell'erigendo plesso sanitario ed universitario

pare adeguato ed utile ricorrere all'istituto del Commissario straordinario di cui all'articolo 60 bis della L.P. n. 3/2020.

L'art. 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 introdotto con l'art. 5 della legge provinciale 30 novembre 2020, n. 13, reca disposizioni in materia di commissari straordinari per opere provinciali e stabilisce quanto segue: *“Ferma restando l'applicazione dell'articolo 4 del [decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 giugno 2019, n. 55](#), la Provincia può nominare commissari per la realizzazione o l'ultimazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico di competenza della Provincia, dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni aggiudicatrici comprese nel sistema provinciale integrato previsto dall'articolo 79 dello [Statuto speciale](#), che abbiano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico provinciale o siano caratterizzate da un elevato grado di complessità progettuale. L'individuazione delle opere per le quali è nominato un commissario ai sensi di quest'articolo è effettuata entro il 31 dicembre 2022 previa acquisizione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.”*

Per l'esecuzione degli interventi i commissari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge statali e provinciali in materia di contratti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019; la ratio sottesa alla normativa di cui all'articolo 60 bis della legge provinciale n. 3 del 2020 consiste nella individuazione di commissari che possano fare ricorso a strumenti e procedure derogatori rispetto alle previsioni dell'ordinamento sui contratti pubblici, finalizzati ad assicurare un'accelerazione delle procedure di realizzazione di opere e lavori pubblici.

In tale contesto alla struttura commissariale è assegnata la possibilità di attingere alle norme in materia di PNRR assumendo, nel rispetto dei principi comunitari in tema di affidamento di contratti pubblici, una modalità non attualmente prevista

dall'ordinamento provinciale, utilizzando istituti che sono previsti dalla legislazione nazionale per quanto riferiti ad interventi PNRR di innegabile matrice comunitaria.

Ciò premesso

La GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;

visti gli altri atti citati in premessa;

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

- 1) di prendere atto che il procedimento di gara per *“l'affidamento della concessione della costruzione di lavori pubblici aventi ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori di realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino e la gestione, per l'intera durata della concessione, di alcuni servizi non sanitari rivolti all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, di alcuni servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria e la gestione dei parcheggi a servizio del Nuovo Polo Ospedaliero”*, cristallizzato con la nomina dell'impresa Guerrato quale promotore si è dunque concluso con l'impossibilità di addivenire alla stipulazione del contratto di concessione a causa della non approvazione del progetto preliminare da questi presentato;
- 2) di procedere ad una rinnovazione dell'atto programmatico da cui è scaturita la nomina del promotore Guerrato, operando una nuova ed autonoma valutazione di contesto ed assumendo una conseguente decisione in ordine al modello contrattuale ed al sistema da utilizzare per la scelta del contraente al fine di soddisfare le esigenze di natura sanitaria e di formazione universitaria in area medica, oltre alle mutate esigenze socio-economiche e finanziarie maturate;
- 3) in conseguenza di procedere alla progettazione e realizzazione del Polo Ospedaliero e Universitario del Trentino ricorrendo alla nomina di un Commissario Straordinario individuato ai sensi dell'articolo 60 bis della L.P. n 3/2020 e ss.mm.;
- 4) di demandare al Commissario straordinario l'individuazione delle opportune modalità consentite dall'ordinamento vigente dei contratti pubblici per l'affidamento della progettazione e realizzazione del Polo Ospedaliero e Universitario del Trentino ivi compreso il ricorso all'appalto integrato disciplinato dall'art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/21 convertito con la legge 29 luglio 2021 n. 108.

Adunanza chiusa ad ore 15:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori